

**DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
541/2016/R/EEL**

**TUTELA SIMILE AL MERCATO LIBERO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI E PER IL MONITORAGGIO DELLA TUTELA SIMILE.
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il disegno di legge concorrenza, recante “Legge annuale per il mercato e per la concorrenza”, attualmente in discussione nel Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 549/2012/E/;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 369/2016/R/EEL);
- il Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, approvato con deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, come successivamente modificato e integrato (TIMR);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018), approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 2 settembre 2016, prot. Autorità 24319 del 5 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compresa la vendita al dettaglio; le disposizioni in tal modo adottate possono avere a oggetto anche l’attività precontrattuale degli esercenti i servizi coi relativi utenti, nonché il contenuto stesso delle condizioni generali di contratto praticate dai medesimi esercenti, le quali (in forza dell’articolo 2, comma 37, della medesima legge) sono inserite di diritto nei contratti;
- l’articolo 1, del decreto legge 73/07, ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2) e disciplinato da questa Autorità;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 73/07 ne definisce le condizioni standard nonché, “*transitoriamente*” e “*in base ai costi effettivi del servizio*”, i relativi corrispettivi da applicare;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dall’Acquirente unico;

- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali a) la continuità del servizio elettrico (funzione servizio universale) e b) la tutela di prezzo (funzione controllo di prezzo);
- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali con riferimento alle condizioni contrattuali ed economiche ai medesimi applicate; con riferimento a queste ultime, esse sono definite sulla base di criteri di mercato e di panieri di mercato come quello dell’Acquirente unico, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. articolo 3, comma 2 e considerandi n. 42 e n. 45 della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione di controllo di prezzo di cui alla lettera b) sopra richiamata, in quanto destinata a scomparire non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito anche la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti ed in particolare dei consumatori;
- con la deliberazione 271/2015/R/COM, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un percorso di riforma delle tutele di prezzo; ciò in coerenza con quanto indicato nel Quadro strategico 2015-2018 che evidenzia come l’Autorità ritenga importante e prioritario, per rafforzare la partecipazione della domanda, rivedere gli attuali meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti finali, in prospettiva di un loro graduale assorbimento, anche al fine di imprimere un’accelerazione alla capacitazione dei clienti di piccola dimensione, per consentire la maturazione di un mercato *retail* di massa;
- nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 271/2015/R/COM, l’Autorità ha effettuato un ampio processo di consultazione e, successivamente, con deliberazione 369/2016/R/EEL ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica;
- la riforma dei meccanismi di tutela di cui alla deliberazione 369/2016/R/EEL non interferisce con la discussione avviata, a livello parlamentare, del DdL Concorrenza, al momento all’esame del Senato, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera nel 2015: come infatti già evidenziato nella citata deliberazione, l’Autorità ritiene che, tra l’altro, alcune opzioni di riforma adottate dalla medesima contribuiscano alla sua preparazione; inoltre le previsioni di cui alla deliberazione 369/2016/R/EEL sono opportunamente coordinate con le previsioni del DdL Concorrenza in tema di completa rimozione della tutela di prezzo per tutti i clienti finali di energia elettrica,

atteso che l'attuale formulazione del DdL Concorrenza prospetta che la rimozione della tutela di prezzo avvenga nel corso del 2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 369/2016/R/EEL ha disposto una riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, prevedendo, in particolare, quali momenti inscindibili di una riforma unitaria:
 1. la revisione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di maggior tutela riformato o, anche, servizio MTR), al fine di rendere tale servizio più coerente col ruolo di servizio universale (che è destinato ad assumere, non solo rispetto alle modifiche prefigurate dal DdL Concorrenza, ma anche rispetto all'effettiva apertura del mercato e alla maturità della clientela finale), cioè emancipare la maggior tutela sviluppando la funzione servizio universale;
 2. l'affiancamento al servizio MTR mediante l'istituzione e la disciplina di un nuovo strumento di tutela atto a promuovere il passaggio al mercato libero quale modalità normale di approvvigionamento (di seguito: Tutela SIMILE ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica o *Tutela SIMILE*); in particolare, tale strumento si sostanzia in un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui il cliente finale è messo in grado di acquisire la capacità di operare in un mercato libero, individuando l'offerta preferita tra quelle formulate da una pluralità di venditori a tal fine ammessi; accedendo alla *Tutela SIMILE*, infatti, il cliente finale si rende attivo potendo confidare, da un lato, nella natura qualificata del fornitore scelto e, dall'altro lato, nel fatto che il prezzo offerto da quest'ultimo è comunque confrontabile, in termini di struttura, al prezzo applicatogli nel servizio MTR e comparabili tra i singoli fornitori ammessi;
- in tema di introduzione del servizio MTR, la deliberazione 369/2016/R/EEL ha rinviato a successivo provvedimento la revisione delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio MTR, con efficacia dall'1 gennaio 2017,, evidenziando l'esigenza che esse siano definite in linea con le finalità del servizio;
- relativamente all'istituzione della *Tutela SIMILE*, la deliberazione 369/2016/R/EEL ha dettagliato gli aspetti principali della disciplina della *Tutela SIMILE*, stabilendone l'avvio dell'operatività dall'1 gennaio 2017, in parallelo al servizio MTR e prevedendo in particolare:
 - a) le modalità di partecipazione dei clienti finali alla *Tutela SIMILE*;
 - b) una procedura di ammissione dei fornitori che intendono partecipare alla *Tutela SIMILE*, stabilendo al contempo che la partecipazione alla *Tutela SIMILE* sia possibile per i fornitori interessati in possesso di predeterminati requisiti;
 - c) uno specifico monitoraggio del funzionamento della *Tutela SIMILE*;
 - d) di definire le condizioni di erogazione della *Tutela SIMILE*; in particolare, al fine di favorire la comparazione tra le diverse offerte di *Tutela SIMILE* e il confronto delle medesime con il servizio MTR:

- sono state identificate le specifiche condizioni contrattuali generali da offrire nell'ambito della *Tutela SIMILE*; in tale ambito è stato, tra l'altro, stabilito che il contratto, di durata annuale, non possa prevedere l'offerta di servizi aggiuntivi e che la partecipazione dei fornitori ammessi sia condizionata alla presentazione di uno schema di contratto recante le suddette condizioni;
 - sono state definite le condizioni economiche, prevedendo una struttura di prezzo predefinita e analoga a quella applicata al cliente finale nel servizio MTR e stabilendo al contempo che ciascun fornitore ammesso debba offrire al cliente, all'avvio della fornitura di *Tutela SIMILE*, un *bonus una tantum* dal medesimo liberamente determinato in sede di ammissione alla *Tutela SIMILE*;
- e) di identificare l'Acquirente Unico come Amministratore della *Tutela SIMILE*, dettagliandone i compiti;
- per quanto riguarda le modalità di partecipazione dei clienti alla *Tutela SIMILE*, la deliberazione 369/2016/R/EEL ha stabilito come, ad eccezione dei casi di richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, abbiano diritto a partecipare alla *Tutela SIMILE* i clienti domestici e i clienti non domestici (esclusi i clienti appartenenti alla tipologia contrattuale BT illuminazione pubblica) serviti in maggior tutela all'atto della scelta del fornitore ammesso alla *Tutela SIMILE*; in tale ambito è stato previsto che:
 - la partecipazione possa avvenire esclusivamente attraverso un Sito Centrale, gestito dall'Amministratore, che garantisce il contatto tra clienti finali e fornitori ammessi a partire dall'1 gennaio 2017 e fino al superamento del servizio di maggior tutela definito *ex lege*;
 - la conclusione del contratto di *Tutela SIMILE* possa avvenire unicamente *online* attraverso una pagina *web* appositamente dedicata e predisposta dal fornitore ammesso;
 - al fine di concludere il contratto di *Tutela SIMILE*, il cliente finale:
 - i. acceda, direttamente o coadiuvato dai c.d. facilitatori, al Sito Centrale;
 - ii. riceva un codice di prenotazione con cui può, entro e non oltre i successivi 15 giorni, accedere alla pagina *web* del fornitore ammesso prescelto;
 - con riferimento alla procedura di ammissione dei fornitori alla *Tutela SIMILE* la deliberazione 369/2016/R/EEL ha previsto quanto segue:
 - relativamente a tutti i fornitori interessati, è svolta un'unica procedura di ammissione, gestita dall'Amministratore in tempo utile prima della data di avvio dell'operatività della *Tutela SIMILE*, finalizzata alla verifica del possesso dei necessari requisiti;
 - ai fini dell'ammissione:
 - i. i fornitori interessati trasmettono all'Amministratore istanza di ammissione alla *Tutela SIMILE*, unitamente, tra l'altro, allo schema di contratto relativo alle condizioni generali, entro il 14 ottobre 2016 e il valore del *bonus una tantum* differenziato per tipologia di clienti (domestici e non domestici)

- applicato ai clienti finali di *Tutela SIMILE* e l'eventuale numero massimo di punti di prelievo che sono disposti a servire, entro l'11 novembre 2016;
- ii. l'Amministratore comunica, entro il 18 novembre 2016, all'Autorità e a ciascun fornitore interessato l'avvenuta ammissione alla *Tutela SIMILE* o il rigetto dell'istanza;
 - iii. i fornitori ammessi ai sensi della precedente lettera ii. rendono operativa, entro il 16 dicembre 2016, la pagina *web* per la sottoscrizione della *Tutela SIMILE*;
- resta nei poteri dell'Autorità quello di escludere un fornitore dalla procedura di ammissione nonché di revocarne l'ammissione eventualmente accordata dall'Amministratore, nei casi in cui il fornitore che presenta istanza sia stato sanzionato dall'Autorità o nei casi di violazioni ritenute particolarmente gravi, o qualora si manifestino situazioni di criticità legate al fornitore medesimo;
 - la deliberazione 369/2016/R/EEL ha, altresì, previsto che l'Amministratore effettui, con cadenza trimestrale, il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di ammissione e del rispetto degli obblighi da parte dei fornitori ammessi alla *Tutela SIMILE*, stabilendo le cause della loro esclusione;
 - con riferimento infine all'operatività dell'Amministratore, la deliberazione 369/2016/R/EEL ha tra l'altro previsto che quest'ultimo predisponga e trasmetta all'Autorità, entro il 2 settembre 2016, il Regolamento recante le modalità per l'individuazione dei fornitori ammessi ed il monitoraggio della *Tutela SIMILE* (di seguito: Regolamento).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 2 settembre 2016, l'Acquirente unico ha trasmesso il Regolamento con cui:
 1. ha definito la procedura di ammissione dei fornitori alla *Tutela SIMILE*, il monitoraggio del funzionamento della *Tutela SIMILE* e l'esclusione dalla *Tutela SIMILE*;
 2. ha istituito una apposita Commissione esaminatrice, indicandone altresì i compiti;
- con riferimento alla procedura di ammissione dei fornitori alla *Tutela SIMILE*, il Regolamento:
 - stabilisce le modalità per la comunicazione dell'istanza di ammissione, da effettuare entro il 14 ottobre 2016, e dell'integrazione alla medesima, da effettuare entro l'11 novembre 2016, indicando al contempo la documentazione che deve essere contestualmente presentata;
 - definisce le modalità di verifica dei requisiti di ammissione contemplati dalla disciplina della *Tutela SIMILE*, prevedendo, tra l'altro:
 - i. che il requisito circa l'assenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo (comma 5.1, lettera a) della deliberazione 369/2016/R/EEL) nonché il requisito di onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti (comma 5.1, lettera d) della

- deliberazione 369/2016/R/EEL) siano attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- ii. le modalità con cui la società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) fornisce le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti relativi al versamento delle garanzie del servizio di dispacciamento per l'anno 2017 (comma 5.1, lettera b) della deliberazione 369/2016/R/EEL) e al rispetto dell'indice di puntualità dei pagamenti relativi al servizio di dispacciamento (comma 5.1, lettera c) della deliberazione 369/2016/R/EEL);
 - iii. che il requisito dimensionale inerente al numero dei punti serviti alla data del 30 settembre 2016 (comma 5.1, lettera e) della deliberazione 369/2016/R/EEL) sia verificato interrogando il Registro Centrale Ufficiale presso il SII;
- in relazione agli obblighi in capo ai fornitori ammessi, stabilisce che, ai fini dell'ammissione, sia verificato che:
 - i. il contratto di *Tutela SIMILE* predisposto dal singolo fornitore risulti conforme alla disciplina della *Tutela SIMILE*;
 - ii. entro il 16 dicembre 2016, la pagina *web* sia disponibile, operativa, collegata al Sito Centrale e conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel medesimo Regolamento; in tale ambito viene altresì previsto che l'Amministratore possa concedere una proroga per l'adeguamento della pagina *web* entro e non oltre il 31 dicembre 2016 qualora riscontri un'incoerenza rispetto alle caratteristiche descritte nel Regolamento;
 - indica le modalità e i tempi di comunicazione al fornitore dell'avvenuta ammissione, la possibilità di chiedere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione e stabilisce i casi di rigetto delle medesima;
- con riferimento al monitoraggio del funzionamento della *Tutela SIMILE*, il Regolamento dettaglia le modalità di verifica, con cadenza trimestrale:
 - del mantenimento, da parte dei fornitori ammessi, di ciascuno dei requisiti di ammissione; prevedendo, tra l'altro:
 - i. che la verifica del mantenimento del requisito circa l'assenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo (comma 5.1, lettera a) della deliberazione 369/2016/R/EEL) nonché del requisito di onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti (comma 5.1, lettera d) della deliberazione 369/2016/R/EEL) sia effettuata a campione, fatta comunque salva la possibilità di procedere d'ufficio per ulteriori verifiche;
 - ii. che la verifica del mantenimento del requisito relativo al versamento delle garanzie del servizio di dispacciamento per l'anno 2017 (comma 5.1, lettera b) della deliberazione 369/2016/R/EEL) sia effettuata sulla base delle comunicazioni già definite nell'ambito dei processi previsti nel SII;
 - iii. il dettaglio delle modalità con cui Terna fornisce le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dell'indice di puntualità dei

- pagamenti relativi al servizio di dispacciamento (comma 5.1, lettera c) della deliberazione 369/2016/R/EEL);
- della conformità della pagina *web* predisposta da ciascun fornitore ammesso, attraverso un controllo puntuale di ciascuna di esse;
 - del rispetto, attraverso specifici controlli a campione, degli obblighi in capo ai fornitori ammessi relativi a:
 - i. la disciplina del servizio telefonico del fornitore ammesso al fine di non generare confusione nei clienti;
 - ii. le comunicazioni necessarie all'Amministratore per la quantificazione del numero massimo di punti di prelievo che ciascun fornitore ammesso può servire;
 - iii. il rispetto delle condizioni contrattuali ed economiche, così come presentate in fase di istanza di ammissione;
 - iv. la comunicazione che deve essere effettuata nei confronti di ciascun cliente finale prima della scadenza del contratto di *Tutela SIMILE*;
 - relativamente all'esclusione dalla *Tutela SIMILE*, il Regolamento disciplina le modalità e i termini con cui tale esclusione viene effettuata, indicando le comunicazioni dell'Amministratore ai soggetti coinvolti e all'Autorità e gli effetti di tale esclusione;
 - il Regolamento, infine, stabilisce altresì:
 - le modalità di trasmissione all'Amministratore da parte dei fornitori ammessi delle comunicazioni ai fini del calcolo del numero massimo di punti di prelievo che ciascun fornitore ammesso può servire;
 - la disciplina del trattamento dei dati personali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono pervenute, successivamente all'adozione della deliberazione 369/2016/R/EEL, alcune richieste di modifica della disciplina della *Tutela SIMILE*, e alcune richieste di chiarimento;
- con specifico riferimento alle richieste di modifica della disciplina della *Tutela SIMILE*:
 - è stato richiesto di modificare il rispetto del requisito dimensionale inerente al numero dei punti che ciascun fornitore serve alla data del 30 settembre 2016: in particolare, alcuni operatori hanno richiesto che il suddetto requisito possa essere soddisfatto da parte del gruppo societario al fine di consentire l'ammissione di più controparti commerciali operanti nell'ambito del medesimo; altri operatori hanno auspicato che il requisito dimensionale possa essere soddisfatto dall'utente del dispacciamento che assicura l'esecuzione dei contratti di somministrazione della controparte commerciale che presenta istanza di ammissione, altri ancora di ammettere che il rispetto del requisito dimensionale possa essere garantito da consorzi ed altri casi di associazioni temporanee di imprese (ATI);

- è stato richiesto di chiarire il ruolo dei facilitatori: da un lato, è stato chiesto di valutare l'accreditamento anche per associazioni dei consumatori domestici non iscritte al CNCU; dall'altro lato, alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza di definire specifiche garanzie in merito all'imparzialità dei facilitatori, al fine di minimizzare la loro discrezionalità nell'ambito del supporto offerto ai clienti finali per la scelta di un fornitore di *Tutela SIMILE*;
- infine, relativamente all'iter previsto dalla deliberazione 369/2016/R/EEL funzionale a garantire l'avvio dell'operatività della *Tutela SIMILE* a decorrere dall'1 gennaio 2017, alcuni operatori hanno segnalato difficoltà operative inerenti al rispetto delle suddette tempistiche; alcuni operatori hanno poi evidenziato il permanere di elementi di incertezza connessi alle tempistiche previste per la trasmissione dell'istanza di ammissione all'Amministratore e alla contemporanea mancanza del completamento del processo di riforma del servizio di maggior tutela.

RITENUTO CHE:

- il Regolamento trasmesso dall'Acquirente unico risulti, in linea generale, coerente con le previsioni di cui alla disciplina della *Tutela SIMILE* istituita con la deliberazione 369/2016/R/EEL;
- peraltro, siano necessarie specifiche modifiche finalizzate a garantire una coerenza complessiva rispetto a quanto stabilito dalla disciplina della *Tutela SIMILE* istituita con la deliberazione 369/2016/R/EEL; nel dettaglio, risulti opportuno:
 - integrare la documentazione che deve essere presentata contestualmente alla presentazione dell'istanza, al fine di avere evidenza anche delle condizioni economiche applicate nel contratto di *Tutela SIMILE*;
 - relativamente ai requisiti di ammissione, effettuare specifici interventi relativi a:
 - i. il requisito di onorabilità degli amministratori (comma 5.1, lettera d) della deliberazione 369/2016/R/EEL), al fine di meglio precisare il contenuto della dichiarazione che deve essere presentata in sede di istanza;
 - ii. il requisito relativo al versamento delle garanzie per il servizio di dispacciamento (comma 5.1, lettera b) della deliberazione 369/2016/R/EEL), in tema di identificazione delle eventuali controparti venditrici del fornitore che sono utenti del dispacciamento per i contratti di *Tutela SIMILE*;
 - definire le modalità di comunicazione dell'Amministratore ai fornitori in caso di rigetto dell'istanza presentata;
 - prevedere, coerentemente con quanto previsto dalla disciplina della *Tutela SIMILE*, che la verifica del rispetto degli obblighi riguardi anche il comportamento del fornitore ammesso in sede di promozione delle proprie offerte del mercato libero (attività pre-contrattuale);
- sia altresì opportuno effettuare ulteriori modifiche o integrazioni di dettaglio al Regolamento al fine di chiarirne alcuni passaggi.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- non sussistano i presupposti per accogliere le richieste di consentire che il requisito dimensionale inerente al numero di punti servito al 30 settembre 2016 possa essere soddisfatto considerando l'intero gruppo societario (cui appartiene il fornitore interessato), oppure considerando l'utente del dispacciamento del fornitore interessato o, ancora, consentendo l'eventuale costituzione di consorzi o di ATI; ciò in quanto tali soluzioni non sono rispondenti alla finalità del requisito dimensionale in esame, il quale è specificatamente riferito alla controparte commerciale che sottoscrive ed intrattiene il rapporto contrattuale con il cliente finale, dal momento che tale requisito è stato introdotto quale indicatore di adeguatezza di ciascun soggetto relativamente alla proprie capacità operative tipicamente legate alle attività commerciali, posto che la *Tutela SIMILE* potrebbe comportare l'acquisizione di un numero potenzialmente elevato di nuovi clienti; i criteri alternativi proposti dagli operatori, invece, non forniscono alcuna garanzia per valutare l'effettiva capacità operativa del soggetto che contrattualizza il cliente finale;
- non sia inoltre opportuno consentire la partecipazione, in qualità di facilitatori per clienti domestici, anche ad associazioni che non siano iscritte al CNCU; ciò in quanto, nel caso di specie, non si ravvisano elementi oggettivi che giustifichino, da parte dell'Autorità, una scelta che si porrebbe in discontinuità con la prassi consolidata, nell'ambito delle interazioni normalmente tenute con le associazioni rappresentative dei clienti domestici, di fare riferimento alle sole associazioni iscritte al CNCU;
- rispetto alla segnalata esigenza di definire specifiche garanzie in merito all'imparzialità dei facilitatori, qualora in concreto emergessero situazioni patologiche di interessenza tra un facilitatore e uno o più fornitori partecipanti alla *Tutela SIMILE* a discapito di altri fornitori o comunque situazioni di conflitto di interessi di facilitatori tali da poter alterare il leale gioco competitivo tra i fornitori, l'Autorità non potrebbe esimersi dall'intervenire;
- sia pertanto opportuno integrare la disciplina dei facilitatori esplicitando il principio sopra enunciato, assegnando in particolare all'Amministratore un ruolo di supporto dell'Autorità ai fini dei necessari approfondimenti istruttori;
- alcuni chiarimenti pervenuti comportino la necessità di effettuare specifiche modifiche alla deliberazione 369/2016/R/EEL, in particolare con riferimento alle modalità di esposizione del *bonus una tantum* in bolletta e all'applicazione dei contributi in quota fissa;
- appaia opportuno, fermo restando che la durata del singolo contratto di *Tutela SIMILE* è pari ad un anno, al fine dare certezza al fornitore che intende presentare istanza di ammissione, modificare la durata dell'impegno a partecipare alla *Tutela SIMILE* (periodo in cui si può accedere al Sito Centrale), attualmente fissata nel periodo compreso dall'1 gennaio 2017 fino al superamento del servizio di maggior tutela, in ragione del fatto che al momento non è stata definitivamente fissata la data di superamento del servizio di maggior tutela, prevedendo pertanto che tale impegno non possa comunque superare la data del 30 giugno 2018;

- sia altresì opportuno differire leggermente le date relative all'iter di ammissione dei fornitori interessati alla *Tutela SIMILE*, adeguando in coerenza le date indicate nel Regolamento, al fine di tenere conto delle tempistiche necessarie per la presentazione delle relative istanze, ferma restando l'operatività della *Tutela SIMILE* all'1 gennaio 2017

DELIBERA

1. di prevedere che l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/EEL sia modificato nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 2, comma 2.2 dopo le parole "al superamento del servizio di maggior tutela" sono aggiunte le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2018";
 - b) all'articolo 4:
 - i. al comma 4.2, lettera a), le parole "14 ottobre" sono sostituite dalle parole "21 ottobre";
 - ii. al comma 4.2, lettera b), le parole "l'11 novembre" sono sostituite dalle parole "il 18 novembre";
 - iii. al comma 4.3 le parole "18 novembre" sono sostituite dalle parole "25 novembre";
 - iv. al comma 4.5 le parole "16 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre";
 - c) all'articolo 5, comma 5.1, lettera b) le parole "alla data di cui al comma 4.3" sono soppresse e dopo le parole "anno 2017" sono aggiunte le parole "secondo le tempistiche previste dal relativo contratto";
 - d) all'articolo 11:
 - i. al comma 11.2 dopo le parole "Codice del Consumo" sono aggiunte le seguenti parole "e quanto previsto per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico e/o fisico";
 - ii. al comma 11.5, lettera i) le parole "v. variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente." sono sostituite dalle parole "v. variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente;";
 - iii. al comma 11.5, lettera i) è aggiunto il seguente punto "vi. attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato.";
 - e) all'articolo 12, dopo il comma 12.6 è inserito il seguente comma:

“12.7 Il fornitore ammesso informa il cliente circa:

- a) l'applicazione del *bonus una tantum*, indicandone altresì lo specifico importo e la voce in cui esso è incluso, nella fattura sintetica emessa ai sensi della deliberazione 501/2014/R/com;
- b) l'applicazione dello sconto di cui al comma 12.1, lettera f), indicandone altresì lo specifico importo e la voce in cui esso è incluso, in ciascuna fattura sintetica, emessa ai sensi della deliberazione 501/2014/R/com.”;

f) all'articolo 13, dopo il comma 13.8, sono inseriti i seguenti commi:

“13.9. Qualora, in ogni momento, l'Autorità verifichi che un facilitatore operi senza la dovuta imparzialità, trovandosi in situazioni di interessenza o di evidente conflitto di interessi, tale da poter alterare la concorrenza tra i fornitori ammessi, con proprio provvedimento, l'Autorità esclude il facilitatore dalla *Tutela SIMILE*.

13.10. Ai fini delle verifiche di cui al comma 13.9, l'Amministratore svolge il necessario monitoraggio anche sulla base di segnalazioni dei fornitori ammessi.

13.11. Il facilitatore interessato presta all'Amministratore la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di cui al comma 13.10. In difetto, l'Amministratore ne informa l'Autorità che ne terrà conto come elemento rilevante ai fini delle valutazioni di cui al comma 13.9.”;

2. di approvare il Regolamento di cui al comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/EEL, con le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

i. la definizione “Deliberazione Tutela SIMILE” è sostituita dalla seguente definizione:

“ • Deliberazione Tutela SIMILE è l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel che disciplina la Tutela SIMILE (Tutela Simile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell'Energia elettrica);”;

ii. la definizione di “deliberazione ARG/elt 191/09” è soppressa;

iii. la definizione di “Regolamento” è sostituita dalla seguente definizione:

“ • Regolamento è il presente regolamento redatto, ai sensi e nei termini dell'articolo 3, punti 3.1, 3.2 e 3.3 della Deliberazione *Tutela SIMILE* e disciplinante le modalità e specifiche di cui al punto 3.4 del medesimo articolo 3;”;

b) all'articolo 2:

- i. al comma 2.2, lettera c) le parole “le modalità di” sono sostituite dalle parole “il monitoraggio ai fini della”;
 - ii. al comma 2.2, lettera f) dopo le parole “fornitori ammessi” sono introdotte le parole “delle informazioni necessarie”;
- c) all’articolo 3:
- i. al comma 3.1 le parole “14 ottobre” sono sostituite dalle parole “21 ottobre”;
 - ii. al comma 3.2, la lettera f. è sostituita dalla seguente lettera:
 - “ f. gli eventuali nominativi di tutte le proprie controparti venditrici, come da Allegato A del presente Regolamento, che sono stati utenti del servizio di dispacciamento in relazione alle fatture da considerare nell’indice di cui al comma 5.1, lettera c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*, nonché gli eventuali nominativi di tutte le proprie controparti venditrici che saranno utenti del dispacciamento del fornitore interessato a partire dall’1 gennaio 2017;”;
 - iii. al comma 3.2 le parole “L’Amministratore si riserva la facoltà di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato dal fornitore.” sono soppresse;
 - iv. al comma 3.3 le parole “l’11 novembre” sono sostituite dalle parole “il 18 novembre”;
 - v. il comma 3.4 è sostituito dal seguente comma:
 - “3.4 Contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, il fornitore interessato, pena il rifiuto della stessa, trasmette all’Amministratore le condizioni economiche di cui all’articolo 12 della Deliberazione *Tutela SIMILE*;”;
 - vi. al comma 3.5, dopo le parole “si impegna a” sono inserite le parole “comunicare, a mezzo PEC, all’indirizzo au@pec.acquirenteunico.it”;
 - vii. al comma 3.5, lettera a. la parola “comunicare” è soppressa;
 - viii. al comma 3.5, la lettera b. è sostituita dalla seguente lettera:
 - “b. le variazioni di natura societaria riguardanti il fornitore nonché qualsiasi variazione relativa a tutte le eventuali controparti venditrici che operano come utenti del dispacciamento del fornitore, sia per quanto attiene la sua operatività nell’ambito della *Tutela SIMILE* sia per quanto concerne la sua attività sul mercato libero, entro e non oltre 30 (trenta) giorni antecedenti la data di effetto della variazione.”;
 - ix. al comma 3.5, la lettera c. è soppressa;

- x. dopo il comma 3.5 sono inseriti i seguenti commi:
 - “3.6 L’Amministratore si riserva la facoltà di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato dal fornitore interessato in fase di istanza di ammissione e nei casi di cui al comma 3.5.
 - 3.7 Il fornitore, con la sottoscrizione dell’istanza di ammissione, si impegna a presentare la documentazione richiesta ad integrazione e/o chiarimento dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 del Regolamento nell’ambito delle attività disciplinate al successivo articolo 5 del Regolamento, entro i termini dalla stessa indicati.”;
- d) all’articolo 4, comma 4.2, alla lettera a. la parola “10,” è soppressa;
- e) all’articolo 5:
 - i. al comma 5.1, dopo le parole “dei requisiti” sono aggiunte le parole “e degli obblighi”;
 - ii. al comma 5.2 , alla lettera b) la parola “10,” è soppressa;
 - iii. al comma 5.3, dopo le parole “Deliberazione *Tutela SIMILE*.” sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di mancato invio di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 del presente Regolamento, l’istanza si considera non completa ed è, quindi, rigettata”;
 - iv. al comma 5.5, le parole “16 novembre” sono sostituite con le parole “18 novembre”;
 - v. al comma 5.8, alla lettera f. la parola “abbia” è sostituita dalla parola “prevedendo”;
 - vi. il comma 5.9 è sostituito dal seguente comma:
 - “5.9 A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dei precedenti commi, entro il 25 novembre 2016 l’Amministratore comunica a ciascun fornitore interessato, mediante PEC, l’ammissione “condizionata” alla *Tutela SIMILE*, ovvero il rigetto dell’istanza. Entro la medesima data l’Amministratore trasmette l’elenco dei fornitori ammessi all’Autorità.”;
 - vii. al comma 5.10 le parole “16 dicembre” sono sostituite dalle parole “20 dicembre”, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole “30 dicembre”, e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente periodo:
 - “ In tal caso il collegamento della pagina *web* con il Sito centrale e il conseguente perfezionamento dell’istanza di ammissione avverranno successivamente alla verifica del rispetto delle suddette caratteristiche.”;

viii. dopo il comma 5.10, sono aggiunti i seguenti commi:

“5.11 L’Amministratore, a valle delle comunicazioni di cui al punto 3.5 lettere a. e b., effettua le verifiche di sussistenza dei requisiti di cui alla Deliberazione *Tutela SIMILE*. In particolare, in caso di variazione relativa a una controparte venditrice che opera come utente del dispacciamento del fornitore ammesso, a valle della comunicazione di cui al comma 3.5, lettera b., l’Amministratore verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5.1, lettere b) e c) della Deliberazione *Tutela SIMILE*.”

5.12 Nel caso in cui la verifica di sussistenza dei requisiti di cui alla Deliberazione *Tutela SIMILE* effettuata ai sensi del punto 5.11 desse esito negativo, l’Amministratore effettua l’esclusione del fornitore dalla *Tutela SIMILE* e la notifica al fornitore interessato e all’Autorità, a mezzo PEC.”;

- f) all’articolo 6:
- i. al comma 6.2 dopo le parole “seduta pubblica” sono aggiunte le parole “, anche avvalendosi dei soggetti di cui al precedente punto 5.1”;
 - ii. al comma 6.3 le parole “che assicurano l’esecuzione dei contratti di somministrazione di *Tutela SIMILE*,” sono soppresse;
 - iii. al comma 6.5, alla lettera a) dopo le parole “di cui al comma” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 9.2,”;
- g) all’articolo 8 le parole “entro il 30 settembre” sono soppresse;
- h) l’attuale articolo 3, così come modificato ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), è rinumerato come articolo 4;
- i) l’attuale articolo 4, così come modificato dalla lettera d) è rinumerato come articolo 3;
- j) ai sensi delle precedenti lettere h) e i), tutti i riferimenti interni al Regolamento relativi agli articoli 3 e 4 sono aggiornati e rinumerati;
- k) la numerazione dei commi dell’articolo 1 e dell’articolo 6, così come modificati dalla precedente lettera f), viene corretta;
- l) il riferimento alla definizione di “Deliberazione Tutela SIMILE” è aggiornato in tutto il Regolamento secondo la modifica di cui alla lettera a), punto i);
- m) l’Allegato A del Regolamento è modificato secondo quanto di seguito indicato:
- i. il punto 3. è soppresso;

- ii. al punto 5. le parole “che questa Impresa non si trova” sono sostituite dalle parole “che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non si trovano”;
 - iii. al punto 6. le parole “di non essere stato sottoposti” sono sostituite dalle parole “che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non sono stati sottoposti”;
 - iv. al punto 7. le parole “di non essere stato condannato” sono sostituite dalle parole “che gli amministratori e i legali rappresentanti dell’Impresa non sono stati condannati”;
 - v. al punto 7. le parole “Tale dichiarazione deve essere resa dagli amministratori e legali rappresentati della Società” sono soppresse;
 - vi. al punto 8. dopo le parole “dai commi” è aggiunta la parola “9.2.”;
 - vii. al punto 10. le parole “ che sono utenti del servizio di dispacciamento per i contratti di *Tutela SIMILE*, e per tutta la durata di erogazione della stessa” sono sostituite dalle parole “che saranno utenti del dispacciamento dell’Impresa a partire dall’1 gennaio 2017”;
 - viii. dopo il punto 13. è introdotto il seguente periodo:
 - “ In relazione ai punti 5., 6. e 7., in alternativa alla dichiarazione da parte del legale rappresentante firmatario della presente istanza, si allegano le dichiarazioni di ciascun amministratore e legale rappresentante dell’Impresa.”;
- n) ai sensi delle modifiche apportate all’Allegato A del Regolamento dalla precedente lettera m), i riferimenti interni a detto allegato sono aggiornati e rinumerati;
- 3. di trasmettere il Regolamento ad Acquirente unico affinché provveda, entro i termini di cui al comma 3.3 dell’Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/EEL, alla sua pubblicazione sul sito internet;
 - 4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 369/2016/R/EEL così come modificata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni